



Comune di Pieve a Nievole
(Provincia di Pistoia)

**Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta sulla Pubblicità e per
l'effettuazione del Servizio sulle
Pubbliche Affissioni**

(Approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 29.03.1996)

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto del regolamento

La pubblicità e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad un'imposta o al pagamento di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 2

Gestione del servizio

- 1) Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono di esclusiva competenza comunale e potranno essere gestiti, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 nelle seguenti forme:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 2) Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
- 3) Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato rispettivamente lo statuto o il capitolato.
- 4) L'ufficio tributi provvede a vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni convenzionalmente convenute.

ART. 3

Funzionario responsabile

- 1) Nel caso di gestione diretta la Giunta Comunale nomina un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale sia dell'imposta che del diritto sulle pubbliche affissioni.
- 2) Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 3) Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
- 4) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4

Classificazione

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 il Comune di Pieve a Nievole appartiene alla classe V.

ART. 5
Maggiorazione stagionale

Stante la rilevazione dei flussi turistici interessanti il territorio è data facoltà alla giunta comunale di determinare ai sensi dell'art. 3 comma 6 del decreto n. 507 sia la durata del periodo stagionale sia la maggiorazione prevista.

CAPO II – IMPOSTA DI PUBBLICITA'

ART. 6

Definizione di mezzi e forme pubblicitarie

- 1) Nel territorio comunale è consentita, esclusivamente, l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle definizioni delle tipologie contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, fatte proprie in questo regolamento e come riprodotte nei commi successivi.
- 2) E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere sia per luce propria che per luce indiretta.
- 3) E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- 4) Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 5) Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
- 6) Si considera "striscione, locandina, stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
- 7) E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 8) E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 7

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunali o dati in godimento al Comune, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio ed area utilizzata.

E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi o aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

ART. 8
Presupposto dell'imposta

- 1) La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
- 2) Sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario.

ART. 9
Soggetto passivo dell'imposta

- 1) Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- 2) E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 10
Dichiarazione di pubblicità

- 1) Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo di cui al precedente art. 9, è tenuto, oltre a munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 23, del presente regolamento, se prescritta, a far pervenire al Comune, un'apposita dichiarazione anche cumulativa, redatta esclusivamente su di un modello predisposto dal Comune medesimo nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione incompleta nel contenuto o nella documentazione verrà respinta. Alla dichiarazione deve essere tassativamente allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
- 2) Sarà cura del funzionario responsabile di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
- 3) La dichiarazione deve essere rinnovata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; in tale ipotesi, il Comune procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. Qualora la nuova dichiarazione comporti una determinazione d'imposta inferiore alla precedente non si darà luogo ad alcun rimborso.
- 4) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine. In mancanza della denuncia di cessazione, l'obbligo tributario ed economico si rinnova ed, in caso di omesso o ritardato pagamento, si applica la sanzione del 20% disposta con il comma 4 dell'art. 34.

ART. 11
Casi di omessa dichiarazione

- 1) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli art. 12,13 e 14 commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 507/93:
 - mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - con veicoli;
 - per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similela pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza del primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

- 2) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 14 comma 4 – realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - all'art. 15 comma 1 – effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - comma 4 – effettuata mediante distribuzione anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - comma 5 – effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e similila pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 12
Modalità di applicazione dell'imposta

- 1) L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono.

- 2) Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non luminosi (piedi, pali, supporti...) purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.

- 3) La superficie imponibile risulta dal titolo autorizzativo o dalla superficie del mezzo pubblicitario abusivo, non assumendo rilevanza alcuna le ipotesi di un uso limitato e parziale.

- 4) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore. Sono esenti le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

- 5) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Le facce dei mezzi bifacciali, ai fini dell'imposta, si considerano autonome.

- 6) Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo di minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

- 7) I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.
- 8) L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
- 9) Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa di base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 13 **Tipologie di pubblicità**

Tabella 1 **Pubblicità ordinaria**

- a) per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, frecce indicatrici, o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tabelle, la tariffa di base dell'imposta è di € 8,26 (16.000 lire) per ogni metro quadrato di superficie del mezzo pubblicitario e per anno solare;
- b) per le fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera a), che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista;
- c) per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture, adibite alla esposizione ed a ciò autorizzate dal Comune, la tariffa di base dell'imposta è di € 8,26 (16000 lire) per ogni metro quadrato di superficie dell'impianto e per anno solare indipendentemente dal numero di messaggi diffusi;
- d) per la pubblicità ordinaria che abbia una superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa di base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%;
- e) qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, si applica una maggiorazione del 100% della tariffa base.

Tabella 2 **Pubblicità effettuata con veicoli**

- a) per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, per uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta per anno solare ed in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste nella modalità a) della pubblicità ordinaria; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni di cui alla lettera d) della pubblicità ordinaria; per la pubblicità esterna effettuata in forma illuminata, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa di base;
- b) per i veicoli, adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta se la licenza di esercizio è stata rilasciata dall'Ente; per i veicoli, adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al Comune se in esso il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;

- c) per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti stabilmente a trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune, se in questo ha sede l'impresa o una sua dipendenza, ovvero sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa di base:
- € 74,36 (144.000 lire) per autoveicoli con portata superiore a 3000 kg;
 - € 49,57 (96.000 lire) per autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg;
 - € 24,79 (48.000 lire) per motoveicoli e altri veicoli.
 - per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, quando sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- d) se la pubblicità è luminosa o illuminata, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa base.
- e) l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata ed esibita a richiesta degli agenti comunali autorizzati alla vigilanza.

Tabella 3
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

- a) per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, la tariffa di base dell'imposta è di € 33,05 (64000 lire) per metro quadrato di superficie del mezzo pubblicitario e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi;
- b) per la pubblicità di cui alla lettera a) di durata non superiore a tre mesi, si applica – per ogni mese o frazione - una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista;
- c) per la pubblicità di cui alle lettere a) e b), effettuata per conto dell'impresa la tariffa di base è ridotta alla metà;
- d) per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermo o pareti riflettenti, la tariffa di base dell'imposta è di € 2,06 (2000 lire) per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;
- e) per la pubblicità di cui alla lettera d) di durata superiore a trenta giorni, la tariffa di base giornaliera è ridotta alla metà dopo tale periodo.

Tabella 4
Pubblicità varia

- a) per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa è di € 8,26 (16000 lire) per metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione;
- b) per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, la tariffa è di € 2,06 (4000 lire) per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno di frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;

- c) per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa è di € 6,19 (12000 lire) per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

ART. 14

Tariffe

- 1) E' nella competenza della Giunta Comunale di modificare le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni previste dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, nonché dal presente regolamento. La relativa deliberazione entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva.
- 2) Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate per l'anno successivo.
- 3) Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 15

Pagamenti

- 1) Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento a € 0,50 (1000 lire) per difetto se la frazione non è superiore a € 0,25 (500 lire) o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione, se dovuta. Il Comune può consentire altre forme di pagamento autorizzate dalla legge.
- 2) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in tre rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37 (3.000.000 lire).
- 3) L'interessato deve conservare il titolo di autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta che comprova a pagamenti eseguiti, in modo che possa esibire tali documenti alla richiesta del personale preposto alla vigilanza.
- 4) Se l'autorizzazione ed i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli o in forma ambulante, essi devono seguire il veicolo o la persona circolanti. In caso di più veicoli o persone, ciascuno deve essere munito di fotocopia autenticata dei documenti.
- 5) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è notificato, ovvero in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Il credito dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, quando dovuta, è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore, ai sensi del comma 4 dell'art. 2752 del codice civile.
- 6) Entro 2 anni, decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di 90 giorni.

ART. 16
Rettifica ed accertamento d'ufficio

- 1) Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento o di rettifica sono sottoscritti dal funzionario di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.
- 4) Contro gli avvisi di accertamento o di rettifica è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 31/12/1992 n. 546. Fino all'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali, il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana - sezione distaccata di Pistoia - entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto.

ART. 17
Riduzione dell'imposta

- 1) La tariffa di base dell'imposta è ridotta alla metà, oltre ai casi previsti dall'art. 13:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. La riduzione si applica anche all'operatore pubblicitario, il quale dispone del mezzo di diffusione pubblicitario, dichiara di effettuare la pubblicità nell'interesse di uno dei soggetti giuridici ed allega alla dichiarazione di pubblicità una copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto per comprovare la mancanza di finalità di lucro nell'attività del pubblicitario;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, e religiose, da chiunque realizzate (anche quindi da soggetti che perseguono fini di lucro), nonché quelle culturali, sportive o filantropiche, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.
- 2) Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:
 - il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti, di cui alla lettera a) del comma 1;
 - gli altri soggetti pubblicizzati siano enti pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione, ai sensi della lettera b) comma 1. In caso contrario e qualora la manifestazione non rientri tra quelle elencate alla lettera c) del comma 1, l'agevolazione della riduzione non compete.

ART. 18
Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- 1) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla presentazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché dei mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso degli esercizi medesimi purchè siano attinenti all'attività in essa esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 2) gli avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità – che non superino la superficie di mezzo metro quadrato – e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- 3) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
- 4) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- 5) la pubblicità inerente l'attività esercitata, esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per le parti contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- 6) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- 7) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, delle associazioni, delle fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- 8) le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato – qualora non espressamente stabilite – non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 19

Gestione contabile dell'imposta

- 1) Per la gestione contabile dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni saranno puntualmente osservate le disposizioni di cui al decreto Ministero delle Finanze 26/04/1994.
- 2) Al funzionario di cui al precedente articolo 3 è attribuita la funzione e i poteri concernenti la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
- 3) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

ART. 20

Piano generale degli impianti: criteri

- 1) In applicazione dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 507/93, per lo studio e l'elaborazione del piano generale degli impianti è istituito un gruppo di lavoro subordinato al responsabile dell'ufficio tecnico settore Lavori Pubblici il quale entro otto mesi dall'esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento proporrà all'esame ed alla approvazione del consiglio comunale il progetto del piano.
- 2) Il piano di cui al precedente comma dovrà contenere quanto segue:
 - censimento degli impianti installati;

- programma dei nuovi impianti da eseguire nel triennio successivo a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento;
 - norme tecniche di attuazione per installazioni in proprietà pubblica e privata;
 - realizzazione illustrativa indicante le modalità, le spese e i tempi necessari per la sua completa realizzazione.
- 3) Il piano generale degli impianti pubblicitari dovrà essere redatto tenendo conto dei seguenti criteri:
- il rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, di tutti i divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi;
 - determinazione della superficie complessiva degli impianti pubblicitari con rispetto della superficie minima indicata all'art. 22 comma 2 e della ripartizione della superficie degli impianti da destinare alle varie tipologie di pubblicità come previsto dall'art. 22 comma 3;
 - dotazione degli impianti pubblicitari nei centri abitati tenuto conto del numero di abitanti dei centri stessi;
 - individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario eseguita su planimetria in scala adeguata, indicando, con opportuna simbologia e distinti per tipologie, gli impianti esistenti e da quelli da collocare secondo la previsione del piano.

ART. 21 **Finanziamento del piano**

Il consiglio comunale nell'approvare il piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito dell'imposta di pubblicità e dei diritti nelle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolanti per legge, ai sensi della norma contenuta nel 5° comma dell'art. 24 del decreto legislativo n. 507.

ART. 22 **Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

- 1) Nel territorio comunale è consentita esclusivamente l'installazione di mezzi pubblicitari conformi alle tipologie di massima elencate e descritte nel piano di cui all'art. 20;
- 2) La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non dovrà essere inferiore a 12 mq. per ogni 1000 abitanti;
- 3) La superficie complessiva è ripartita tra le diverse tipologie della pubblicità nelle seguenti misure percentuali:
 - 5% da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario, per le affissioni dirette;
 - 20% destinata alle pubbliche affissioni dei messaggi di natura istituzionale, sociale o privi di rilevanza economica;
 - 75% destinato alle affissioni di natura commerciale.

ART. 23 **Autorizzazione preventiva**

- 1) L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui all'art. 12 del presente regolamento e l'installazione dei relativi mezzi di diffusione sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Comune.
- 2) La domanda per l'autorizzazione, redatta in carta da bollo, deve contenere le generalità complete del richiedente, ed in particolare per la pubblicità di cui alla tabella 1 e 3 dell'art. 12 la dimensione ed ubicazione del mezzo pubblicitario, la modalità di installazione e quant'altro

richiesto dall'Amministrazione comunale. Alla domanda deve essere allegata la planimetria scala 1:2000 dove viene indicato il punto di installazione, la bozza del mezzo indicante la dicitura, dimensioni e colori, le fotografie del sito di ubicazione, il nullaosta, se dovuto, dall'Ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada. E' nella facoltà dell'ufficio comunale richiedere ad integrazione della domanda una polizza assicurativa contro terzi.

- 3) Nel caso in cui la pubblicità viene effettuata con mezzi di diffusione installati sulla proprietà privata, l'istanza deve contenere in consenso del privato all'installazione del mezzo pubblicitario sulla sua proprietà espresso con sottoscrizione autentica, nonché il proprio impegno teso ad assicurare tempestivamente l'accesso nell'area agli addetti comunali alla vigilanza.
- 4) Qualora la domanda sia dichiarata improcedibile per omissioni o difetti, è assegnato al richiedente il termine perentorio di trenta giorni per poterla regolarizzare. La presentazione degli atti, necessari per la regolarizzazione della domanda, costituisce a tutti gli effetti il nuovo termine di decorrenza dell'istanza, non assumendo più alcun rilievo la data iniziale della richiesta. La mancata presentazione nel termine produce l'effetto della rinuncia irrevocabile alla domanda.
- 5) Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in un mese.
- 6) L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco nel rispetto delle disposizioni previste sulla circolazione stradale e sul regolamento edilizio, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.
- 7) Al ritiro dell'autorizzazione deve provvedere direttamente il richiedente mentre una copia è inviata all'ufficio preposto alla pubblicità che invierà allo stesso il bollettino di conto corrente postale recante l'importo dovuto e il modello della dichiarazione di pubblicità.
- 8) La variazione della pubblicità, la quale determini la modificazione dell'ubicazione, della superficie esposta o della tipologia, obbliga l'intestatario dell'autorizzazione a richiedere preventivamente l'assenso del Comune. Al procedimento si applicano le medesime regole valide per il rilascio dell'iniziale autorizzazione.
- 9) Non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, anche se tenuta al pagamento dell'imposta, ove non esente, la pubblicità effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico, e quella eseguita con i veicoli per uso privato di cui all'art. 12 tabella 2 lettera C.
- 10) E' consentita la pubblicità sugli ascensori in servizio pubblico, ai sensi della legge 14 luglio 1993 n° 235 e successive modificazioni ed integrazioni cui il presente regolamento espressamente rinvia.

ART. 24

Divieti e limitazioni alla pubblicità

- 1) Pubblicità lungo le strade comunali
 - il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, come indicati all'art. 3 del Codice della Strada entro e fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite dalla lettera D del comma 6 dell'art. 2 dello stesso Codice della Strada e

successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime e dei divieti cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n°495;

- lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51 comma 1 dello stesso regolamento l'affissione di manifesti come definiti dall'art. 4 dello stesso regolamento;
- limitatamente alle strade comunali di tipo E) e F), ai sensi dell'art. 2, è consentita la concessione di deroghe alle distanze minime richiamate al comma precedente nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e in presenza di ragioni di interesse generale e di ordine tecnico. Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere vincolante favorevole del comandante dei vigili urbani.

2) Divieti e limitazioni alla pubblicità sonora

- la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22,00 alle ore 8,00;
- è parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici durante le ore di lezione e di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edificio di culto;
- l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo dovrà rispettare i limiti stabiliti dal vigente regolamento comunale per le emissioni sonore.

3) Pubblicità varia

- è vietata l'installazione di manufatti a terra recanti pubblicità fine a se stessa sia sul suolo pubblico che privato, intendendosi per tale quella non collocata sui muri esterni di esercizi, negozi, uffici e simili e non avente per oggetto le attività in esse svolte, con l'esclusione degli impianti di proprietà comunale per le pubbliche affissioni. Possono essere ammesse forme pubblicitarie abbinata a servizi di pubblica utilità.

4) Pubblicità con lancio di materiale pubblicitario

- la pubblicità con getto di manifestini è vietata.

5) Divieto di intralcio alla circolazione

- qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

6) Pubblicità luminosa su veicoli

- la pubblicità luminosa su veicoli, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è emessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi quando circolano entro centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del regolamento del codice della strada approvato con D.P.R. 495/1992. Resta inteso che i divieti, i limiti e le prescrizioni sopraelencati, debbono essere osservati in sede di studio e di elaborazione del piano generale degli impianti.

ART. 25

Collocazione dei mezzi pubblicitari

1) Quando la materiale installazione dei mezzi pubblicitari sia aggiudicata con gara pubblica, il Consiglio Comunale provvede all'approvazione del capitolato nel quale sono riportate tutte le condizioni concernenti la posa in opera degli impianti. Qualora l'installazione dei mezzi pubblicitari avvenga sulla proprietà privata, la stessa deve essere preceduta da un verbale in contraddittorio tra l'intestatario del titolo o suo delegato con atto scritto e il personale a tale scopo autorizzato.

2) Qualunque mezzo pubblicitario deve recare gli elementi di identificazione di colui che ne dispone. Gli impianti, infissi sui terreni e sulle pareti e mura, insegne escluse, devono riportare

un'apposita targhetta metallica facilmente leggibile ed accessibile (posizionata a margine, sulla parte inferiore del mezzo e – comunque – ad un'altezza non superiore a 2,20 m da terra), preventivamente punzonata dal Comune. La targhetta deve contenere, con caratteri incisi, gli estremi del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, del contraente o dell'intestatario dell'autorizzazione, della durata del titolo, dell'ubicazione e delle caratteristiche del mezzo pubblicitario. La targhetta di identificazione è fissata e mantenuta a cura e spese del titolare del contratto o dell'autorizzazione.

- 3) Gli impianti di proprietà comunale, dati in affitto, devono recare un numero progressivo cui corrisponde una scheda, tenuta dal Servizio Affissioni e Pubblicità, nella quale sono riportati gli estremi del contratto e del contraente, la decorrenza e la scadenza dell'affitto, l'ubicazione e le caratteristiche del mezzo pubblicitario.
- 4) Sono a totale ed esclusivo carico dell'intestatario del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, la messa in opera - comprese le armature -, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino delle pareti e la loro tinteggiatura, gli spostamenti e le rimozioni, il risarcimento dei danni alle persone o cose - direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari - ed il ristoro del pregiudizio derivato a terzi dall'oggetto della pubblicità.

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 26

Finalità e titolarità del servizio

- 1) Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato secondo le norme del presente capo, è inteso ad assicurare l'affissione – a cura del Comune -, con proprie strutture e sugli appositi impianti a ciò destinati, dei manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2) Nell'esplicazione di tale servizio il Comune è ovviamente tenuto a rispettare i limiti di superficie stabiliti dall'art. 22 comma 4 del presente regolamento.

ART. 27

Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuta al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità.
- 2) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a centimetri 70 x 100, è per i primi 10 giorni di € 1,03 (2000 lire) e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, di € 3,09 (6000 lire).
- 3) Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%.
- 4) Per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
- 5) Le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 6) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste per il pagamento dell'imposta.

ART. 28

Riduzioni

Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e non, rientranti nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi a manifestazioni politiche, sindacali o di categoria, culturali, sportive, filantropiche o religiose – da chiunque realizzate – con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, si applica la riduzione se sussistono contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - la pubblicità sia relativa ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose;
 - le suddette manifestazioni siano da chiunque realizzate, vale a dire da persone fisiche, da persone giuridiche o anche da comitati, associazioni o fondazioni o ogni altro ente, senza fine di lucro;

- che le stesse vengano effettuate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

Inoltre la concessione della riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 29

Pagamento diretto

Per quanto stabilito nel precedente articolo 27 è previsto il pagamento diretto del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 30

Versamento delle somme riscosse direttamente

- 1) all'inizio di ogni mese il dipendente incaricato della riscossione diretta ha l'obbligo di versare il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune.
- 2) Tale obbligo non sussiste nel caso di gestione del servizio non in forma diretta.

ART. 31

Esenzioni

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolta in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali e gratuiti, regolarmente autorizzati.

ART. 32

Spostamento degli impianti

- 1) Il comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinati alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.
- 2) Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti d'impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

ART. 33

Modalità per le pubbliche affissioni

- 1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

- 2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, l'ufficio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. A questi deve inoltre essere comunicata per iscritto, entro 10 giorni alla richiesta d'affissione, l'eventuale indisponibilità degli spazi.
- 4) Nei casi in cui al comma 3, il committente può recedere dalla commissione senza alcun onere a suo carico e l'ufficio è tenuto al rimborso delle somme versate, entro 90 giorni.
- 5) Il committente ha la facoltà di revocare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto a titolo di penale per aver sottratto alle disponibilità degli utenti gli spazi prenotati e non utilizzati.
- 6) L'ufficio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva modificazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Il Comune non assume responsabilità per i manifesti che venissero strappati o deteriorati prima del termine di scadenza dell'affissione richiesta.
- 7) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 (50.000 lire) per ciascuna commissione. A tale fine la richiesta di affissione e la consegna del materiale devono avvenire almeno 1 ora prima della chiusura al pubblico dell'ufficio.
- 8) Non sussiste l'obbligo per il Servizio Affissioni di tenere aperti i propri uffici nei giorni festivi e nelle ore notturne.
- 9) Nell'ufficio del Servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO IV – NORME COMUNI ALLA PUBBLICITA' ED ALLE PUBBLICHE AFFISIONI

ART. 34

Sanzioni tributarie ed interessi

- 1) Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di pubblicità o di omessa richiesta di pubblica affissione, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o dei diritti dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
- 2) Non costituisce di per sé dichiarazione di pubblicità il pagamento eseguito con il versamento sul conto corrente postale, anche se nella causale posta a retro del bollettino sono riportati gli elementi costitutivi della fattispecie imponibile.
- 3) Nell'ipotesi in cui non sia stata presentata la dichiarazione di pubblicità, nei tempi e con le modalità indicati nel comma 1 dell'art. 10, ma, comunque, sia stato eseguito il pagamento senza dar luogo ad evasione fiscale, si applica all'omissione una sanzione pecuniaria pari al 50% dell'imposta pagata.
- 4) Per omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella al cui comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
- 5) Le soprattasse sono ridotte:
 - a $\frac{1}{4}$, se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati;
 - alla metà, se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica;
 - alla metà, se il pagamento viene eseguito ad iniziativa del contribuente dopo la scadenza del termine indicato nella lettera a) e prima della notifica dell'atto di accertamento o di rettifica.
- 6) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; gli interessi, nella stessa misura, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, per un qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 35

Sanzioni amministrative

- 1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.
- 2) Per l'esercizio delle funzioni di controllo i funzionari tecnici ed amministrativi dei settori Polizia Urbana, Tributi, Lavori pubblici, Urbanistica, nonché quelli dell'eventuale Concessionario del servizio, muniti di specifica legittimazione, sono predisposti ad eseguire tutti i rilievi e gli accertamenti occorrenti ed utili per l'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie.
- 3) L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, l'affissione abusiva di manifesti, le violazioni dei titoli di autorizzazione e di ogni altra norma del presente regolamento, sono sottoposte all'applicazione della sanzione amministrativa da € 103,29 (200.000 lire) a € 1.032,91 (2.000.000 lire) con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/1981 n. 689 e nell'art. 24 del decreto legislativo 15 novembre n. 507. In caso di successive infrazioni, si applicano distinte pene pecuniarie, integrando le stesse con

una pluralità di illeciti amministrativi. Ai fini di cui sopra le copie dei verbali di accertamento della concessionaria del servizio devono essere trasmesse al Comune.

- 4) Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi destinati o approvati dal Comune, nonché la pubblicità la cui esposizione, subordinata ad autorizzazione, non abbia ottenuto l'autorizzazione medesima o ne abbia disatteso i limiti e/o le prescrizioni. Sono considerate altresì abusive le affissioni e la pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti dei tributi dovuti.
- 5) Il Comune provvede d'ufficio alla rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo, qualora non vi provveda direttamente il trasgressore entro il termine di tre giorni, per gli striscioni, e di sette giorni, per gli altri mezzi pubblicitari, dalla ricezione della diffida che il Servizio Affissioni e Pubblicità notifica, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al responsabile dell'impianto nei cui confronti viene comminata la sanzione amministrativa. Dell'ordine perentorio di rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo viene fatta menzione nello stesso verbale di accertamento della violazione, che è notificato entro 150 giorni dall'accertamento e riporta gli estremi della violazione.
- 6) Nelle ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi un grave pregiudizio od un imminente pericolo di danno a persone o cose, ovvero sia d'ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza necessità della preventiva notifica al trasgressore della contestazione dell'illecito commesso. Il mezzo pubblicitario rimosso d'autorità è depositato in appositi locali dell'Amministrazione. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione d'ufficio e per il deposito, sono addebitate ai responsabili della violazione.
- 7) Le spese di deposito sono determinate in ragione di € 0,51 (1000 lire) giornaliera per ogni metro quadrato di impianto pubblicitario. Le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato si arrotondano per difetto, mentre quelle pari o superiori per eccesso.
- 8) Il Comune ha la competenza sulla diffida e sulla rimozione d'ufficio degli abusi relativi alle insegne ed agli altri mezzi pubblicitari soggetti alla sua autorizzazione.
- 9) Indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune o il Concessionario del servizio effettua l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la defissione dei manifesti abusivi, procedendo successivamente alla notifica di apposito avviso per il recupero di tutte le somme dovute dai responsabili della violazione, distintamente per le imposte, diritti ed accessori o per le sanzioni amministrative e spese di deposito. Le spese di copertura e della defissione sono determinate nella misura dei costi sostenuti dall'Amministrazione o dal Concessionario.
- 10) La violazione dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva integra gli estremi della fattispecie di reato punita con l'articolo 664 del codice penale, fatto salvo il più grave illecito per lesione del regolare funzionamento dell'attività amministrativa e del prestigio degli organi pubblici. Gli addetti alla vigilanza hanno il dovere di denuncia del fatto d'autorità giudiziaria, essendo inerente al loro ufficio.
- 11) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente, rimossi d'autorità e depositati in appositi locali, sono confiscati, ai sensi dell'art. 20 della legge 24/11/1981 n. 689, in qualità di cose costituenti il prodotto di attività illecita e, con il medesimo provvedimento, sono sequestrati, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 5/11/1993 n. 507, a garanzia del pagamento dell'imposta sulla pubblicità, della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, delle

soprattasse, del canone di concessione, delle spese di rimozione e di custodia, degli interessi e di tutte le somme accessorie.

- 12) Entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio e cautelare, il responsabile del mezzo pubblicitario può ottenere la restituzione, a condizione che prima estingua l'intero debito garantito. Trascorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, a scelta insindacabile, può distruggere o alienare il mezzo pubblicitario. Le spese sostenute per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico del responsabile dell'impianto.
- 13) In caso di vendita, il ricavato è destinato all'estinzione dei debiti con precedenza per quelli meno garantiti. L'eventuale attivo, risultante in esito alla liquidazione di tutte le passività, è posto a disposizione del responsabile dell'impianto. Qualora il ricavato sia insufficiente, il debito residuo che permanga insoddisfatto viene sottoposto al procedimento della riscossione coattiva, secondo le norme del D.P.R. 28/01/1988 n°43 e con addebito delle maggiori spese. Alla medesima procedura della riscossione coattiva è iscritto il debito conseguente alla distruzione del mezzo pubblicitario, ove il responsabile dell'impianto non adempie nei termini indicati dal Comune con la richiesta di pagamento del rimborso.
- 14) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 36 **Rinvio ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre n. 507, nonché ad altre norme di legge dettate in materia.

ART. 37 **Entrata in vigore**

Le norme del presente regolamento entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione consiliare sarà divenuta esecutiva a norma di legge.